

Adeguamento esistenze iniziali di beni: definiti i relativi codici tributo

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30, del 17 giugno 2024, ha fornito i codici tributo per procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 – art. 1, comma 78, Legge n. 213/2023.

Va ricordato che i commi da 78 a 85, dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2024, dispongono circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

La risoluzione delle Entrate fornisce i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all'adeguamento delle rimanenze di magazzino:

- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – art. 1, comma 80, lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – art. 1, comma 80, lettera

- b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – art. 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
 - “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – art. 1, comma 80, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
 - “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – art. 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”).

(MF/ms)

**Nota di variazione in
aumento: termini per**

L'emissione

Successivamente all'emissione della fattura, può accadere che, per vari motivi, venga ad aumentare l'ammontare **imponibile** o quello dell'**IVA** dell'operazione documentata.

In tale circostanza, il soggetto passivo è obbligato all'emissione della **nota di variazione in aumento** ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

La norma, tuttavia, non fornisce indicazioni sul momento a decorrere dal quale il documento deve essere emesso, né sul termine entro cui ne è richiesta l'emissione (si veda R.M. 11 marzo 1976 n. 502716).

Ciò nondimeno, essa fa esplicito rinvio alle disposizioni relative alla **fatturazione** di cui all'art. 21 del DPR 633/72, sicché l'eventuale termine deve essere individuato tenendo conto delle previsioni specifiche contenute in tale articolo (Cass. 9 novembre 2022 n. 33093).

Ne discende che per l'emissione della nota di variazione in aumento occorre sempre far riferimento alla data in cui si verifica l'evento che dà luogo all'obbligo di rettifica.

Sempre con riferimento ai **termini** di emissione, è necessario considerare le fattispecie che portano a eseguire la rettifica, operando una distinzione fra la natura "fisiologica" o "patologica" della circostanza che determina la variazione.

Nella prima categoria può essere annoverato, ad esempio, il caso in cui sia convenuto uno sconto, condizionato all'effettuazione del pagamento entro una precisa scadenza.

Nel presupposto che tale riduzione del prezzo sia riconosciuta in fattura, la base imponibile ai fini IVA (ex art. 13 del DPR 633/72), sarà determinata al netto del suddetto **sconto**, "atteso che l'importo che così ne risulta costituisce

l'effettivo corrispettivo della cessione o della prestazione convenuto tra le parti" (R.M. 30 giugno 1975 n. 501171).

Qualora i termini di pagamento non vengano rispettati, e, pertanto, non si verifichi la condizione per beneficiare dello sconto, il cedente o prestatore sarà tenuto a emettere una nota di **variazione in aumento** ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72, in ragione dell'incremento della base imponibile (cfr. ancora R.M. n. 501171/75).

In linea generale le situazioni "**fisiologiche**" sono tipiche delle circostanze in cui le parti subordinano "l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto" (art. 1353 c.c.).

Si pensi, sempre a titolo esemplificativo, all'eventualità che la base imponibile delle merci vendute sia correlata alla quotazione delle materie prime nel trimestre di consegna dei beni. Posto che verosimilmente il prezzo originariamente fatturato avrà subito oscillazioni, un andamento crescente renderebbe necessaria una variazione in aumento da operare nel momento in cui sono noti i valori effettivi.

In circostanze come quelle appena rappresentate la nota, analogamente a quanto avviene per la fattura, va emessa nel rispetto dei termini previsti dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72, ossia entro 12 giorni dal verificarsi della condizione che ha dato origine alla **variazione**.

È differente, invece l'ipotesi in cui l'obbligo di operare la variazione in aumento discenda da **cause "patologiche"** come la non corretta definizione della base imponibile o dell'imposta nella fattura originaria.

L'Amministrazione finanziaria chiarì in passato che l'art. 26 comma 1 del DPR 633/72 "non stabilisce alcun **termine** per l'effettuazione della suesposta procedura di variazione" (R.M. n. 502716/76); il cedente o prestatore può, quindi, procedere alla regolarizzazione della propria posizione *sine die*. In

circostanze simili, tuttavia, indipendentemente dal termine di emissione, si sarebbe comunque già perfezionata la **sanzione** di cui all'art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 (attualmente pari a un importo dal 90% al 180% dell'imposta non correttamente documentata).

Anche in questo caso può essere utile un esempio.

Si pensi al soggetto passivo che abbia erroneamente ritenuto che l'operazione effettuata possedesse i requisiti per beneficiare di una delle esenzioni di cui all'art. 10 del DPR 633/72. La cessione di beni – o la prestazione di servizi – sin dall'origine avrebbe dovuto essere considerata **imponibile**.

Pertanto, ferma restando la necessità di effettuare una variazione dell'imposta ai sensi dell'art. 26 comma 1, l'emissione del documento e la sua annotazione non saranno sufficienti ad escludere l'applicazione della sanzione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il comportamento del soggetto passivo, "che ha emesso fatture senza addebito di Iva, si traduce, inevitabilmente, in un effetto incidente sulla determinazione della **base imponibile**, dell'imposta e del conseguente versamento del tributo, non avendo la stessa adempiuto all'onere di provvedere al pagamento dell'Iva che avrebbe dovuto addebitare e conseguentemente versare in favore dell'erario nei tempi dovuti" (si veda ancora Cass. 9 novembre 2002 n. 33093).

(MF/ms)

Cambiavalute maggio 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2024 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	145,3621
Peso Argentino	958,1051
Dollaro Australiano	1,6317
Real Brasiliano	5,5529
Dollaro Canadese	1,478
Corona Ceca	24,8185
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	7,8206
Corona Danese	7,4606
Yen Giapponese	168,5364
Rupia Indiana	90,1573
Corona Norvegese	11,5988
Dollaro Neozelandese	1,7819
Zloty Polacco	4,2796

Sterlina Gran Bretagna	0,85564
Nuovo Leu Rumeno	4,9754
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,0812
Rand (Sud Africa)	19,9079
Corona Svedese	11,6186
Franco Svizzero	0,983
Dinaro Tunisino	3,3762
Hryvnia Ucraina	43,0299
Forint Ungherese	387,1827

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

Istat maggio 2024

Comunichiamo che l'indice Istat di maggio 2024, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 8,0 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 6,0%.

(MP/ms)

Assemblea delegati EBM Salute

Dal 13 giugno al 14 luglio 2024 è possibile votare per le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori e delle Aziende per la designazione della prima Assemblea dei Delegati di EBM Salute.

Le procedure di voto si svolgeranno esclusivamente online come descritto nel [Video Tutorial Aziende Elezioni EBM Salute](#).

Per accedere alla Cabina Elettorale cliccare sul bottone presente nella sezione *Anagrafica Azienda* dell'[Area Riservata EBM Salute](#).

Sarà possibile scegliere tra due opzioni: Lista Unitaria Aziende Unionmeccanica Confapi oppure Scheda Bianca. Sarà inoltre possibile esprimere un solo voto pertanto, alle Aziende che si fossero già espresse, sarà inibita una nuova votazione.

(MG/sg)

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di maggio 2024

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **maggio 2024** indice pari a **119,5**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 maggio 2024 al 14 giugno 2024**, la percentuale di rivalutazione da applicare al

Tfr ammonta a **1,003469%**.

(FV/fv)

Transizione 5.0: webinar Confapi giovedì 27 giugno 2024

E' in arrivo il testo tanto atteso del decreto ministeriale (Mimit) relativo agli aspetti attuativi del decreto transizione 5.0.

Vi informiamo che Confapi ha organizzato un webinar dedicato su questo argomento **“Il Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0: quali opportunità per le imprese”, in programma giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 16 alle 18.**

Ai saluti introduttivi del Presidente Confapi **Cristian Camisa**, seguiranno l'intervento del Capo della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy **Marco Calabrò** e una sessione di Q&A.

Di seguito il link per il collegamento per tutte le aziende associate, alleghiamo locandina:

<https://us02web.zoom.us/j/82615503865?pwd=RUFNbmRhclBjeDQyaVJzUlFjNUpqZz09>

ID riunione: 826 1550 3865 / Codice d'accesso: 912660

(SN/am)

[8882_transiz_5.0_UNIONMECC_giugno_2024.jpg](#)

[Download](#)

Webinar: “Ricadute e impatti del CBAM”

Dopo sei mesi dall'entrata in vigore nella sua fase transitoria del Regolamento Europeo 2023/956, anche noto come Carbon Border Adjustment Mechanism o “CBAM”, Unionmeccanica Confapi organizza, in collaborazione con ICIM Group, un webinar per fare il punto sui principali elementi di attenzione emersi in questi primi mesi di attuazione del meccanismo martedì 25 giugno 2024, ore 14.30.

Durante l'incontro verranno dapprima condivisi approcci e metodologie per la rendicontazione con i dati standard, ancora utilizzabile fino a luglio 2024, per poi entrare nel merito delle modalità di rendicontazione e calcolo con i dati effettivi, fornendo suggerimenti su come interfacciarsi con la propria catena di fornitura e procedere ad alcuni passaggi di rendicontazione utilizzando i tools messi a disposizione dalla UE.

Il webinar si chiuderà con una sessione di Q&A, orientata a chiarire gli elementi generali della normativa.

Di seguito il link per il collegamento:

<https://us02web.zoom.us/j/81153694618?pwd=RndGWVFXSnV2Znd0enV2VU9hM0hkUT09>

ID riunione: 811 5369 4618

Codice d'accesso: 735462

(MP/am)

Impianti termici: competenze e modulistica per verifiche periodiche

Con riferimento alla precedente [circolare Confapi n.282 del 20/05/2024](#) e sentiti i funzionari ATS Brianza area impiantistica che si occupano di questa materia, si precisa che la [check list che si trova sul sito](#) (scheda 4 impianti termici) è dedicata a tutti gli impianti, sia asserviti che non asserviti alla produzione e aiuta le imprese a verificare gli adempimenti applicabili.

ATS Brianza è il soggetto competente per i controlli periodici degli impianti non asserviti alla produzione, mentre gli altri impianti possono essere controllati anche da soggetti terzi privati abilitati.

La modulistica di ATS Brianza per richiedere il controllo si trova a metà della web [CLICCARE QUI](#), alla voce: attrezzature GVR non destinate all'attuazione di un ciclo produttivo – attività in capo esclusivamente alla Ats (art. 22, DM 01.12.1975, DM 29.02.1988, DM 23.09.2004, DM 329/2004): **modulo richiesta verifica serbatoi GPL e impianti termici.**

Per completezza si riporta anche la [pagina web del sito Inail](#) dedicata a questo tema, che comprende la **modulistica per la denuncia degli impianti di riscaldamento**, con i campi per specificare circuiti o generatori o vasi di espansione, che costituiscono l'impianto e che possono a loro volta essere soggetti alle verifiche degli impianti a pressione (vasi > 50 lt).

Questa informativa vuole essere un aiuto per permettere alle imprese di verificare ed eventualmente adeguare la gestione degli impianti alle norme vigenti, prima di ricevere

specifiche check list di autovalutazione inviate da ATS Brianza o eventuali controlli.

(SN/am)

Seminario “Transizione 5.0”: slide

Con la presente si trasmette la dispensa del seminario utilizzata durante il seminario di venerdì 7 giugno 2024 dal titolo: “**Transizione 5.0: tutto quello che c’è da sapere**”, organizzato da Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con l’ing. **Guido Sala**, resta a disposizione per seguirvi in questa tematica.

Per maggiori informazioni contattare Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

[8873_2024_Transizione_5.0_Slide_G.Sala_Confapi.pdf](#)
[Download](#)